

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4780 del 20/09/2022
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CAMBIO DI TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE IN PRECEDENZA RILASCIATA AD ANSELMI SERGIO LUIGI PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI IN COMUNE DI SARMATO (PC) - CORSO D'ACQUA: FIUME PO - NUOVO CONCESSIONARIO: IMPRESA INDIVIDUALE ROSSELLA SERGIO GIANLUCA - SINADOC: 19786/2022 - CODICE PROCEDIMENTO: PC11T0033
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4967 del 19/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno venti SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II – CAMBIO DI TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE IN PRECEDENZA RILASCIATA AD ANSELMI SERGIO LUIGI PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI IN COMUNE DI SARMATO (PC) – CORSO D'ACQUA: FIUME PO – NUOVO CONCESSIONARIO: IMPRESA INDIVIDUALE ROSSELLA SERGIO GIANLUCA - SINADOC: 19786/2022 - CODICE PROCEDIMENTO: PC11T0033

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge n. 37 del 05/01/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n.1740 del 2018 – n. 1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per

la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATO l'atto n. 3354 del 04/03/2016 con il quale il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po di Piacenza, ha rilasciato al signor Anselmi Sergio Luigi (C.F.: NSLSGL42D08G650U), la concessione per l'occupazione di area demaniale di circa 00.19.00 Ha, ubicata in sponda destra del Fiume Po, "*in aderenza Comune di Pieve Porto Morone (PV), e fronte Comuni di Castel San Giovanni e Sarmato (PC)*", per uso pioppicoltura specializzata a ciclo decennale, con scadenza il 31/12/2028;

VISTA l'istanza del 17/05/2022, assunta al protocollo ARPAE con il n. 81987 in pari data, successivamente integrata, con nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 84293 in data 20/05/2022, con la quale Impresa Individuale Rossella Sergio Gianluca (C.F.: RSSSGG72A24G388S – P.I.V.A.: 01745340180), ha chiesto il cambio di titolarità (senza modifiche nell'uso come da dichiarazione allegata all'istanza) della succitata concessione causa decesso del signor Anselmi Sergio Luigi;

PRESO ATTO delle seguenti dichiarazioni, allegate alla succitata nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 81987/2022, con le quali la signora Anselmi Ines (C.F.: NSLNSI69C43C261Y) figlia del defunto signor Anselmi Sergio Luigi), dichiara:

- di essere subentrata al padre nella proprietà di terreni agricoli, a seguito del suo decesso;
- che tra questi terreni figurano alcune particelle site in Comune di Pieve Porto Morone (PV), situate in fregio ai terreni demaniali oggetto della sopracitata concessione rilasciata con il pure suddetto atto n. 3354/2016;

- di aver affittato le particelle di proprietà succitate al signor Rossella Sergio Gianluca, come risulta dal contratto di affitto di fondo rustico trasmesso unitamente alla dichiarazione in parola;
- di rinunciare all'occupazione delle pertinenze demaniali in fregio ai terreni di proprietà a favore del signor Rossella Sergio Gianluca;

PRESO ATTO INOLTRE:

- del certificato, rilasciato dal Comune di Milano, attestante la morte del Signor Anselmi Sergio Luigi avvenuta in data 07/03/2020 (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 125171/2022);
- della dichiarazione (assunta il 01/08/2022 al protocollo ARPAE con il n. 126321) con la quale la signora Anselmi Ines rinuncia alla restituzione dell'importo di € 250,00, versato a titolo di deposito cauzionale in data 28/12/2015 in occasione del rilascio dell'atto primario;
- della nota (assunta al protocollo ARPAE con il n. 81987/2022) con la quale il titolare dell'Impresa Individuale Rossella Sergio Gianluca dichiara di mantenere la destinazione d'uso, la modalità di gestione e la durata culturale assentita con l'atto di concessione sopra descritto;

CONSIDERATO che, in fase di istruttoria, da verifiche effettuate tramite la strumentazione cartografica ARPAE si è accertato che l'area oggetto della succitata concessione è meglio identificata come segue: area demaniale ubicata in sponda sinistra del Fiume Po in Comune di Sarmato (PC), al confine con il Comune di Pieve Porto Morone (PV), in Località Paradiso, censita al N.C.T. del suddetto Comune, al foglio 1 fronte mappale 2/p e N.C.T. del Comune di Pieve Porto Morone (PV) al foglio 16, fronte mappale 3 (area ricadente nel territorio dell'Emilia Romagna);

ACCERTATO che:

- quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, fino all'anno 2022 è stato regolarmente corrisposto;
- è stata versata la somma pari a € 250,00 a titolo di deposito cauzionale in data 28/12/2015 dal precedente concessionario, la cui erede è rinunciataria a favore della subentrante – documento in atti;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico" Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE

Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi all'approvazione del cambio di titolarità della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., all'Impresa Individuale Rossella Sergio Gianluca (C.F.: RSSSGG72A24G388S – P.I.V.A.: 01745340180), il cambio di titolarità della concessione, in precedenza rilasciata, con atto n. 3354 del 04/03/2016, al sig. Anselmi Sergio Luigi (C.F.: NSLSGL42D08G650U), per l'occupazione di porzione di area demaniale - di circa 00.19.00 Ha di superficie, per uso pioppicoltura specializzata a ciclo decennale con impianto avvenuto nel 2011 - ubicata in sponda sinistra del Fiume Po in Comune di Sarmato (PC), al confine con il Comune di Pieve Porto Morone (PV), in Località Paradiso, al N.C.T. del Comune di Sarmato (PC), al foglio 1 fronte mappale 2/p e N.C.T. del Comune di Pieve Porto Morone (PV) al foglio 16 fronte mappale 3, secondo la planimetria acclusa al Disciplinare, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale – Codice Procedimento: PC11T0033;
2. **di confermare che** la concessione è valida fino al **31/12/2028** (scadenza già stabilita con il summenzionato atto n. 3354 del 04/03/2016);
3. **di approvare il Disciplinare di concessione** allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione in data 16/09/2022;
4. **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- ◆ quanto dovuto a titolo di canone, maggiorati degli interessi legali, sino all'anno 2022 è stato pagato;
- ◆ l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in € 250,00 è stato versato;
- ◆ la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- ◆ la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- ◆ il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dai concessionari ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguardo la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'auto-

rità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata all'Impresa Individuale Rossella Sergio Gianluca, C.F. R555GG72A24G388S - P.I.V.A. 01745340180, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC11T0033.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale, di circa 00.19.00 Ha di superficie, per uso pioppicoltura specializzata a ciclo decennale con impianto avvenuto nel 2011, ubicata in sponda sinistra del Fiume Po in Comune di Sarmato (PC), al confine con il Comune di Pieve Porto Morone (PV), Località Paradiso, censita al N.C.T. del Comune di Sarmato (PC), al foglio 1 fronte mappale 2/p e N.C.T. del Comune di Pieve Porto Morone (PV) al foglio 16 fronte mappale 3, come da elaborato planimetrico allegato (sub 1).

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata fino al **31/12/2028** (scadenza già stabilita con la precedente concessione rilasciata con atto n. 3354 del 04/03/2016).
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,

- il mancato pagamento di due annualità di canone,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto per l'anno 2022 ammonta a € **132,23**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015; il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **250,00**.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro sog-

getto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

**Art. 7 - Prescrizioni relative al Progetto di iniziativa pubblica-privata approvato dall'Autorità di
Bacino Fiume Po**

1. L'area in concessione dovrà essere picchettata ed identificata con termini di confine infissi nel terreno perimetranti una superficie totale di 00.19.00 Ha.
2. Dovrà essere mantenuto il decoro dell'area a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente; E' fatto divieto effettuare scavi, porre in essere interventi di dissodamento, nonché di estrazione ed allontanamento di materiali del suolo come pure di modificare le quote naturali del terreno con riporti e depositi di terreni e materiali.
3. Al termine dell'utilizzo l'area chiesta in uso dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di residui di lavorazioni di rifiuti, di cose ed attrezzi.
4. Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno per operatori agricoli ed eventuali fruitori dell'area.
5. L'utilizzo dell'area assentita in concessione dovrà avvenire secondo le normali pratiche agricole, attuate con l'utilizzo di metodi di coltivazione che tendano a ridurre ed ad eliminare i fertilizzanti, i fitofarmaci e gli altri presidi chimici ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate, ossia con le tecniche agronomiche riportate nei Disciplinary di produzione integrata previsti dalle normative vigenti in regione Emilia-Romagna.
6. Tutte le aree naturali poste a confine della superficie coltivata dovranno essere interamente conservate integre e protette da sconfinamenti di coltivazioni e da accumuli di detriti e residui derivanti da operazioni colturali.
7. Il concessionario è custode e responsabile degli accessi e della viabilità ricadente all'interno dell'area in concessione.


Art. 8 - Prescrizioni relative alle lavorazioni

1. Il concessionario si impegna a:
 - far piantumare nel rispetto delle proprietà demaniali ed in modo tale da garantire la fascia di rispetto di 4 metri dall'unghia arginale e di 10 m dal ciglio della sponda esistenti nel rispetto del R.D. 523/1909 e del D.Lgs. 152/2006;

- fare eseguire le operazioni di espianto dei pioppi (rimozione delle ceppaie e sistemazione del piano campagna) nel rispetto delle proprietà demaniali e delle eventuali essenze arboree e/o arbustive presenti, con l'accortezza di non riversare materiale, anche se minuto, sulle sponde del fiume Po;
- non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale durante le operazioni agrarie che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del fiume Po;
- non eseguire buche, bassure escavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente autorizzazione;
- non trasportare materiali inerti fuori dall'alveo, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
- fare eseguire le operazioni propedeutiche al reimpianto dei pioppi consistenti nell'aratura da scasso nel rispetto delle proprietà demaniali ed in modo tale da garantire la fascia di rispetto di 10 metri dall'unghia arginale e di 9 m dal ciglio della sponda esistenti nel rispetto del R.D.523/1909 e del D. Lgs. 152/2006;
- nella fascia compresa tra i 4 e di 10 metri è concessa l'aratura ad una profondità massima di 40 cm;
- le fasce di rispetto non potranno essere coltivate e/o piantumate ma esclusivamente mantenute mediante operazioni di sfalcio e decespugliamento.

Art. 9 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.



Il titolare dell'Impresa Individuale Rossella Sergio Gianluca (C.F.: RSSSGG72A24G388S – P.I.V.A.: 01745340180), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 16/09/2022, firmato per accettazione, dal titolare della concessionaria.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.